396/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza in data 23/06/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Flavia Incletolli per l'Inps, non intervenuto il difensore del ricorrente;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79644 del registro di Segreteria, promosso dal sig. Sig. XX,

C.F. omissis, nato a omissis (omissis) il

omissis e residente in omissis (omissis) via omissis,

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q, pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domici-

liata presso il di lui studio sito in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72. L'Avv. Paolo Celli dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 0645435751 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: paolocelli@ordineavvocatiroma.org.;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, C.F. 80234710582, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma in Via dei Portoghesi n.12;

L'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta (BTTNDR63C04H501R; pec: avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it), e, ai fini della presente causa, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto "*del ricorrente, ai fini della determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione, agli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera avve-*

nuta durante la cristallizzazione delle retribuzioni, nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015, con riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto, a tali fini, delle classi e degli scatti giuridicamente conseguiti negli anni 2011/2015, pur non beneficiando di alcun incremento stipendiale, e, per l'effetto, condannare le resistenti in solido tra loro a corrispondere in favore del ricorrente le somme dovute e non percepite, a titolo di arretrati per i maggiori ratei, con incremento dell'importo della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese".

2. L'INPS si è costituito in giudizio svolgendo eccezioni di rito e di merito.

3. Il MINISTERO DELLA DIFESA non risulta costituito in giudizio.

4.Con successiva nota il difensore del ricorrente ha rappresentato che nel corso del giudizio la giurisprudenza si è consolidata nel non riconoscere le domande formulate con il ricorso e pertanto, non si ha più interesse nella prosecuzione del giudizio. Ha pertanto, dichiarato di rinunciare agli atti del

giudizio ed ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.

4.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.Va dichiarata l'estinzione del processo ex art. 110 c.g.c. per rinuncia, avendo l'Inps resistente espresso accettazione.

2.Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo. Compensa le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23/06/2025.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
02.09.2025 11:56:29
GMT+02:00